

PARERE DEL COLLEGIO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

(contrattazione integrativa personale del comparto ARSIAL – Anno 2025)

IL COLLEGIO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Ignazio Carbone – Presidente

Maria Pia De Angelis – Componente

Fabio Fortini - Componente

Nella giornata del 13 gennaio 2026, da remoto, si è riunito, il Collegio di Revisione Economico Finanziaria nominato con Decreto del Presidente della Regione Lazio 11 luglio 2025, n. T00093 nelle persone di:

Ignazio Carbone, Presidente

Maria Pia De Angelis, Componente effettivo

Fabio Fortini, componente effettivo

VISTA la richiesta di parere sull'ipotesi di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, relativa alle modalità di costituzione e alle modalità di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate per il personale di comparto ARSIAL – anno 2025;

RICHIAMATO l'articolo 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 168/2001;

RICHIAMATO l'articolo 40-bis, comma 1 del D.Lgs. 165/2001”;

VISTA la documentazione pervenuta al Collegio in data 23 dicembre 2025, ed in particolare:

1. la determinazione Direttoriale n. 134 del 9 settembre 2025, avente ad oggetto: “Costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate del personale del comparto ARSIAL – anno 2025”;
2. l'ipotesi di accordo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), relativa alle modalità di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate – parte economica – anno 2025, per il personale di comparto concernente il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, sottoscritta dalla delegazione trattante in data 9 dicembre 2025;
3. la Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, redatta e sottoscritta dalla dott.ssa Patrizia Bergo, Dirigente dell'Area Risorse Umane;

DATO ATTO che:

- Con Determinazione Dirigenziale n. 512 del 18 luglio 2025 è stato costituito, in via provvisoria, per la parte stabile, il Fondo delle risorse decentrate per il personale del comparto dell'Agenzia Arisial – annualità 2025;
- con Deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 27 del 23 luglio 2025 è stata confermata la Delegazione Trattante di parte pubblica, sono state apprezzate e quantificate le risorse variabili del Fondo Risorse Decentrate e sono stati dettati gli indirizzi per la contrattazione integrativa decentrata - annualità 2025;
- in data 9 dicembre 2025 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), relativa alle modalità di utilizzo del Fondo Risorse Decentrate – parte economica – anno 2025, per il personale di comparto concernente il periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;
- con Determinazione Direttoriale n. 134 del 9/9/2025 il Fondo è stato costituito, in via definitiva, il Fondo per le Risorse Decentrate del personale del comparto ARSIAL – anno 2025;

PRESO ATTO di quanto risultante dalla Relazione illustrativa e Tecnico-finanziaria redatta e sottoscritta dalla dott. Bergo, responsabile dell'area risorse umane, puntuale nell'illustrazione del percorso e dei riferimenti che hanno determinato la quantificazione del fondo;

RILEVATO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 ha rappresentato la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2025.

RICHIAMATA la Determinazione direttoriale n. 134 del 9 settembre 2025: costituzione definitiva del fondo per le retribuzioni di posizione e di risultato del personale di comparto ARSIAL – annualità 2025;

DATO ATTO che per la costituzione del Fondo si è tenuto conto del principio "4/2, punto 5.2.", ex D.lgs. n. 118/2011 s.m.i, che prevede che "alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale deliberazione di costituzione del fondo, previa la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del Fondo risulteranno definitivamente vincolate".

DATO ATTO che la sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione così come determinata nella Relazione illustrativa e Tecnico — finanziaria (sulla base di previsioni di valori e proiezioni) risulta come segue:

COSTITUZIONE FONDO COMPARTO PER L'ANNO 2025

Art. 79 Comma 1 CCNL 2019-2021 – RISORSE STABILI	Importo 2025
unico importo consolidato anno 2017 (art. 67, comma 1 CCNL 21/5/2018), al netto delle risorse destinate nel medesimo anno alle Posizioni Organizzative come certificato dall'Organo di revisione dell'Ente anche a seguito della rideterminazione di cui alla D. D. n. 1005 del 18 novembre 2022;	euro 1.359.548,00 (risorse soggette al limite 2016)
incremento stabile dal 2019 (art. 67, comma 2, lett. a CCNL 21/5/2018), pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, nello stesso importo "a regime" inserito nel fondo dal 2019;	euro 9.318,00 (risorse non soggette al limite 2016)
differenziali posizioni economiche (art. 67, comma 2, lett. b CCNL 21/5/2018), calcolati sui nuovi stipendi tabellari del precedente CCNL 21/05/2018 "a regime", nello stesso importo inserito nel fondo dall'anno 2019;	euro 57.289,00 (risorse non soggette al limite 2016)

<p>RIA e assegni ad personam personale cessato, compresa la quota 13[^] (art. 67, comma 2, lett. c, CCNL 21/5/2018); tali risorse confluiscono stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; nel fondo dell'anno 2023 vanno pertanto inserite le risorse corrispondenti alle RIA e assegni ad personam dei cessati dall'anno 2017 all'anno 2021, come inserite nel fondo dell'anno 2022, oltre alla quota annua relativa ai cessati nell'anno 2022;</p>	<p>euro 58.336,00 (risorse soggette al limite 2016)</p>
<p>importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017;</p>	<p>euro 62.230,00 (risorse non soggette al limite 2016)</p>
<p>importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare (art. 67, comma 2, lett. g)). Questa voce richiama i contenuti della disciplina di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 1/4/1999, la quale prevede che le parti si incontrino, a livello di ente, almeno tre volte all'anno per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. E' necessario che, a seguito di tale operazione, venga comunque garantita l'invarianza complessiva delle risorse stanziare (lavoro straordinario + fondo risorse decentrate).</p>	<p>euro 38.000,00 (risorse soggette al limite 2016)</p>
<p>importo su base annua, pari a euro 84,50, per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31/12/2018</p>	<p>euro 9.295,00</p>

(art. 79 comma 1 lett. b) Per analogia all'incremento ex art. 67, comma 2, lett. a), CCNL 21/05/2018, si ritiene che vada considerato a tal fine sia il personale a tempo indeterminato che determinato, mentre non vanno conteggiati i contratti di somministrazione (ex interinali). Come chiarito dall'Aran nell'orientamento applicativo CFL173, tale importo non va riproporzionato in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.	(risorse non soggette al limite 2016)
Importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (art. 79 comma 1 lett. d)	euro 20.873,00 (risorse non soggette al limite 2016)
Incremento previsto dall'art. 79 comma 1-bis del CCNL 2019-2021	euro 18.979,00 (risorse non soggette al limite 2016)
Riduzioni consolidate periodi 2010-2014 e 2015 - 2016	euro - 342.934,00 (risorse soggette al limite 2016)
RISORSE STABILI SOGGETTE AL LIMITE	1.112.950,00
RISORSE STABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	177.984,00
TOTALE RISORSE STABILI	1.290.934,00

PARTE VARIABILE anno 2025:

RISORSE VARIABILI	IMPORTI
Importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa. Integrazione ex art. 79 comma 2 lett.b) del CCNL 2019 - 2021	euro 49.246,00 (risorse soggette al limite)

<p>Risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;</p> <p>(Art. 79 comma2 lett. c) CCNL 2019-2021)</p>	<p>euro 80.756,00</p> <p>(risorse soggette al limite)</p>
<p>In attuazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli Enti possono incrementare in base alla propria capacità di bilancio le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6 di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse in quanto finalizzate a quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D.L. 80/2021 non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017 ai sensi del comma 6.</p> <p><u>Art. 79, c. 3, CCNL 16/11/2022</u></p> <p>Ripartizione proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6.</p>	<p>euro 7.399,00</p> <p>(risorse non soggette al limite)</p>
<p>Art. 79, c. 2, lett. a) CCNL 16/11/2022</p> <p>Art. 67, comma 3, lett. d) CCNL 2016/2018</p> <p>Importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.</p>	<p>euro 20,00</p> <p>(risorse soggette al limite)</p>
<p>Economie Fondo Straordinario ex art. 79 comma 2 lett. D CCNL 2019-2021</p>	<p>euro 5.297,00</p> <p>(risorse non soggette al limite)</p>

Risorse finalizzate a remunerare al personale gli incentivi tecnici (art. 45 D.Lgs 36/2023 – Reg. Del. 114/2024)	euro 8.000,00 (risorse non soggette al limite)
Art.80, comma 1 ultimo capoverso "Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in-anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni contabili"	euro 123.641,00 (risorse non soggette al limite)

RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE	130.022,00
RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	144.337,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	274.359,00

RIEPILOGO TOTALE FONDO COMPARTO 2025

Risorse stabili	1.290.934,00
Risorse variabili	274.359,00
TOTALE FONDO 2025	1.565.293,00

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse totali aventi carattere di certezza e stabilità	1.290.934,00
Risorse variabili totali	274.359,00
Totale fondo tendenziale	1.565.293,00
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	-342.934,00
C) Fondo totale	1.565.293,00
Risorse fisse soggette al limite	1.112.950,00
Risorse variabili soggette al limite	130.022,00
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	468.000,00
Totale Fondo con Posizioni – rispetto limite (limite 2016 €. 1.710.972,00)	1.710.972,00
	LIMITE RISPETTATO

RICHIAMATI gli articoli 40 e 40 bis del D.lgs 165/2001;

EVIDENZIATO che in un unico documento sono ricomprese la Relazione illustrativa e la Relazione tecnico-finanziaria, redatte secondo gli schemi predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012, e che le medesime risultano complete e idonee a fornire tutte le informazioni necessarie alla piena comprensione del contenuto dell'istituto contrattuale decentrato, nonché degli oneri finanziari, delle relative coperture e degli effetti economici derivanti

dalla sua applicazione;

DATO ATTO che nella Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria si da evidenza e si attesta la compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio e la copertura delle spese derivanti dall'istituto contrattuale decentrato mediante le risorse allocate nel Fondo per le risorse decentrate – Personale comparto – anno 2025;

PRESO ATTO della comunicazione del Responsabile di Area del 13 gennaio 2026, per quanto nella stessa indicato che si richiama:

1. la determinazione dirigenziale di costituzione definitiva del Fondo Comparto, pari a euro 1.565.293,00;
2. nella suddetta determinazione risulta esposta la somma di euro 8.000,00 a titolo di Incentivi Tecnici, che non costituiscono parte integrante del Fondo medesimo;
3. il Fondo Comparto, al netto degli incentivi tecnici, risulta pari a euro 1.557.293,00;
4. il Fondo risulta alimentato dalle seguenti risorse, come rappresentato dall'Amministrazione:
 - a) euro 1.445.513,00, allocati sul capitolo ex 1.01.01.004.01 – CRAM DG 008 B01GEN2, decurtato l'importo di euro 11.861.00, relativo ad operazioni contabili la cui definizione e imputazione è in capo all'amministrazione, e delle quali, dichiara il responsabile, verrà data evidenza in sede di determinazione delle risorse da riportare nel Fondo dell'anno 2026;
 - b) euro 123.641,00, relativi ad avanzo pluriennale vincolato, di cui all'impegno n. 290/2025 assunto sul medesimo capitolo;
5. l'ammontare complessivo delle risorse dichiarate risulta pari a euro 1.569.154,00;

PRECISATO che il presente richiamo è formulato sulla base della documentazione e delle dichiarazioni acquisite, senza assunzione di responsabilità gestionali, che restano in capo ai competenti uffici.

Per quanto suddetto e per quanto attestato dal Dirigente di Area, L'Organo di Revisione Economico Finanziaria

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla compatibilità degli aspetti economico-finanziari derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di **Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 9 dicembre 2025**, nel rispetto:

- a) delle norme di coordinamento della finanza pubblica;
- b) delle disponibilità di bilancio dell'Ente;
- c) dei vincoli di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- d) della disciplina contrattuale nazionale vigente;

Sulla base della documentazione acquisita e delle dichiarazioni rese dai competenti uffici, preso atto della costituzione del Fondo Risorse Decentrate del personale di comparto, questo Organo di revisione economico-finanziaria

CERTIFICA

che la stessa risulta formalmente effettuata nel rispetto della normativa vigente, limitando la verifica ai profili di regolarità procedurale e documentale.

Il totale del Fondo per l'anno 2025, così come determinato e rappresentato dall'Amministrazione con apposito atto di costituzione, risulta iscritto al capitolo U.1.01.01.01.004.01 del bilancio di previsione per l'anno 2025 e del bilancio pluriennale 2025–2027, di competenza e gestione dell'Area Risorse Umane, tenuto conto delle modalità di imputazione contabile adottate e delle differenze evidenziate in sede istruttoria, la cui definizione resta in capo all'Amministrazione.

Le risorse riferite alle competenze dell'anno 2025, subordinate alla verifica del sistema di valutazione ai fini della produttività, saranno liquidabili secondo le tempistiche rappresentate dall'Amministrazione e confluiranno nel Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), nel rispetto delle disposizioni contabili vigenti, ferma restando la responsabilità dell'Ente in ordine alla corretta imputazione, gestione e destinazione delle risorse.

Il Collegio di Revisione Economico Finanziaria

Ignazio Carbone (Presidente)

Maria Pia De Angelis (Componente)

Fabio Fortini (Componente)